



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge n. 168 del 9 maggio 1989 "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica", ed in particolare l'art. 6 Autonomia delle Università;

VISTO il Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 quale risultante dalle successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto di questa Università emanato con D.R. 27 febbraio 2012 n. 2711 quale risultante dalle successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'emergenza epidemiologica della malattia COVID_19 causata dal Coronavirus SARS-Cov_2 sul territorio nazionale di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata sulla Gazzetta della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 26 del 1 febbraio 2020 che ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per 6 mesi;

VISTO il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID_19»;

VISTO il DPCM dell'8 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID_19», in particolare l'art. 1 comma 1, lett. h) <<sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza>> e lett. q) ai sensi del quale <<sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto>>;

VISTO il DPCM del 9 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID_19, applicabili sull'intero territorio nazionale», in particolare l'art. 1, comma 1;

VISTO l'ulteriore DPCM del 1 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 2 aprile 2020 n. 88, in base al quale "l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020";

VISTO il Regolamento temporaneo di Ateneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica, emanato con D.R. 6 marzo 2020 n. 491, come modificato dal D.R. 13 marzo 2020 n. 517, recante la disciplina delle modalità di svolgimento delle riunioni collegiali di qualunque consesso collegiale dell'Università di Pisa previsto dai regolamenti vigenti di Ateneo, durante l'emergenza epidemiologica da COVID_19;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID_19», in particolare l'art. 87, comma 5 ai sensi del quale: <<fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica dal COVID_19 [...] il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni [...];

VISTO in particolare l'art. 103 comma 1 del sopra detto decreto-legge n. 18/2020 ai sensi del quale: <<Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli considerati urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati>>;

VISTO il DPCM del 22 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

RITENUTO OPPORTUNO dettare disposizioni attuative del sopravvenuto art. 103 comma 1, del decreto-legge 18/2020 nell'ambito di cui al D.lgs. n. 50/2016 "codice dei contratti pubblici" e s. m.;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", ed in particolare l'art. 30 che prevede che nell'affidamento degli appalti le stazioni appaltanti rispettano, tra l'altro, i principi di trasparenza e di pubblicità, l'art. 58 che prevede che le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici e l'art. 32 che prevede che il contratto, conseguente la procedura di affidamento, è stipulato con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata;

DATO ATTO che l'Università di Pisa svolge le procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi e lavori in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (*di seguito* "START");

VISTO il consolidato orientamento della Giustizia Amministrativa secondo il quale quando la procedura di gara è svolta mediante una piattaforma telematica, la stessa è completamente tracciabile in ogni passaggio e può venir meno lo stesso obbligo di pubblicità delle sedute di gara;

VISTA la particolare e grave situazione sanitaria originatasi con l'emergenza epidemiologica da COVID_19, e le misure organizzative già assunte al fine di ridurre per quanto possibile le occasioni di contatto tra persone anche provenienti da zone particolarmente esposte al contagio;

VISTO l'art. 63 commi 4 e 5 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità, per le parti ancora applicabili, il quale prevede che <<i>contratti conclusi a seguito di procedure aperte o ristrette possono essere stipulati mediante atto pubblico notarile informatico, ovvero, con modalità elettronica. I contratti in tale modalità possono essere stipulati in forma pubblica

amministrativa a cura dell'ufficiale rogante di cui al comma 5 del presente articolo o mediante scrittura privata>>;

CONSIDERATO che la modalità di stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa impone, a pena di nullità dell'atto, la presenza personale dei soggetti contraenti davanti all'Ufficiale rogante e che ugualmente lo svolgimento delle sedute pubbliche di gara comporta la presenza di molteplici soggetti esterni all'Amministrazione in spazi che potrebbero rilevarsi inadeguati (in termini di ampiezza) al rispetto delle prescrizioni attualmente in vigore ed in contrasto con le prescrizioni di cui alle norme emanate in tale periodo di emergenza COVID_19 che prevedono la minor circolazione possibile di persone;

RITENUTO necessario assicurare il regolare svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente, con particolare riferimento all'espletamento delle sedute di gara e alla stipula dei contratti pubblici;

RITENUTO possibile derogare alla pubblicità delle sedute di gara, in considerazione delle peculiarità del sistema telematico START che garantisce l'intangibilità delle offerte, la sicurezza della conservazione delle stesse e che tutti i dati immessi nel sistema sono resi immutabili;

RITENUTO altresì possibile lo svolgimento delle sedute di gara in modalità riservata e "virtuale" attraverso la partecipazione dei componenti del Seggio o della Commissione giudicatrice a riunioni collegiali mediante il sistema Microsoft "TEAMS" che consente di "tracciare" la contemporaneità della connessione degli stessi;

RITENUTO opportuno, che le date delle sedute di gara siano rese note mediante avviso comunicato nelle forme ordinariamente previste nella *lex specialis* di gara;

RITENUTO pertanto che tale sistema sia sufficiente a garantire il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 50/2016 per le procedure di gara al prezzo più basso in quanto tutte le fasi della procedura sono prive di discrezionalità e la procedura di gara è completamente tracciabile;

RITENUTO altresì che, per rendere maggiormente trasparente, corretto e non manipolabile ex post, l'operato delle Commissioni di gara nelle procedure svolte sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i punteggi attribuiti alle offerte tecniche all'esito delle valutazioni delle stesse in seduta riservata, siano resi noti mediante pubblicazione degli stessi su START nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione", prima della apertura delle offerte economiche;

RITENUTO non opportuno, ammettere i fornitori in videoconferenza, anche su indicazione del gestore del portale START (come da comunicazione agli atti della Direzione Gare, Contratti e Logistica del 20/03/2020), in quanto non sarebbe possibile avere la certezza di chi sta assistendo alle sedute;

RITENUTO conforme al principio di massima trasparenza dare pubblicità alle operazioni di gara svoltesi nonché ai verbali di gara, mediante loro pubblicazione integrale, ove possibile e compatibile con l'art. 53 del D.lgs. n. 50/2016 ("accesso agli atti e riservatezza"), tempestivamente su START e sul sito web dell'Ateneo;

RITENUTO che, conseguentemente, la firma dei relativi verbali possa avvenire mediante sottoscrizione con firma digitale e che la registrazione degli stessi presso l'Agenzia delle Entrate avvenga previo accordo con la stessa Agenzia che ne regolerà le modalità, ove possibile;

RITENUTO possibile derogare in punto di modalità di stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa ricorrendo, sulla base di quanto consentito dal Codice dei contratti pubblici e dall'art. 63, commi 4 e 5 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, all'utilizzo della forma della scrittura privata in modalità elettronica mediante sottoscrizione a distanza, anche per i contratti conseguenti le procedure aperte;

RAVVISATA pertanto la necessità di fornire indicazioni agli uffici in relazione alle modalità operative di gestione delle sedute pubbliche di gara e di stipula dei contratti pubblici, per un periodo transitorio al fine di rispettare le prescrizioni normative introdotte in via emergenziale al fine di ridurre il rischio di esposizione al virus e diffusione dello stesso;

DISPONE

La Direzione Gare, Contratti e Logistica e gli altri uffici che curano gli affidamenti di contratti pubblici, in deroga a quanto stabilito anche dalle *lex specialis* di gara osservano le indicazioni si seguito riportate:

1. lo svolgimento delle sedute di gara avverrà in modalità riservata e "virtuale" attraverso la partecipazione dei componenti del Seggio o della Commissione giudicatrice a riunioni collegiali mediante la piattaforma Microsoft "TEAMS";
2. le date delle sedute di gara saranno rese note mediante avviso comunicato nelle forme ordinariamente previste nella *lex specialis* di gara;
3. le Commissioni giudicatrici, nelle procedure svolte sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, renderanno noti i punteggi delle valutazioni delle offerte tecniche, mediante pubblicazione su START nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione", prima della apertura delle offerte economiche;
4. verrà data pubblicità alle operazioni di gara ed ai verbali di gara mediante loro pubblicazione integrale, ove possibile e compatibile con l'art. 53 del D.lgs. n. 50/2016 ("accesso agli atti e riservatezza"), tempestivamente su START e sul sito web dell'Ateneo;
5. è sospesa la partecipazione del pubblico alle sedute di gara gestite attraverso la piattaforma telematica START;

6. la firma dei relativi verbali potrà avvenire mediante sottoscrizione con firma digitale e la registrazione degli stessi presso l'Agenzia delle Entrate sarà condotta previo accordo con la stessa Agenzia che ne regolerà le modalità, ove possibile;
7. la stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa potrà avvenire, ricorrendo, sulla base di quanto consentito dal Codice dei contratti pubblici e dall' art. 63, commi 4 e 5 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, all'utilizzo della forma della scrittura privata in modalità elettronica mediante sottoscrizione a distanza, anche per i contratti conseguenti le procedure aperte;
8. la presente disposizione avrà durata fino al termine del periodo emergenziale, prevista attualmente fino al 31 luglio 2020, come da delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, o come diversamente previsto da ulteriori successive disposizioni in merito alla situazione relativa alla gestione dell'epidemia da COVID_19, e potrà applicarsi alle procedure di gara in corso o il cui bando o lettera invito sono pubblicati o inviati entro il periodo sopra detto, con riserva di monitorare l'andamento delle presenti prescrizioni anche al fine di valutarne l'utilizzo in via sperimentale in periodi successivi a quello emergenziale, ove ritenuto opportuno e/o necessario in base alle esigenze organizzative dell'Ente.
9. La presente disposizione è portata a conoscenza di tutte le strutture amministrative dell'Università di Pisa interessate e pubblicata nel sito della stessa secondo le consuete modalità.

II DIRETTORE GENERALE
Dott. Riccardo Grasso